



STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata: Soccorso Legale. L'Associazione non ha scopo di lucro e rientra tra le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Essa è retta dal presente Statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e dalle vigenti norme di legge in materia. Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un'eventuale Regolamento interno deliberato dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Via Mottola n. 1/B - 74015 - Martina Franca (TA). Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, operativo, organizzativo, economico.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione ha finalità di promozione sociale e culturale. Essa intende promuovere ogni attività utile a rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario. I valori ispiranti sono la condivisione delle esperienze professionali, l'imprenditoria sociale, la sostenibilità ambientale, le pari opportunità tra uomini e donne e il rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Soccorso Legale si prefigge di:

- sostenere il territorio, la comunità e lo sviluppo locale attraverso la promozione di cultura, collaborazione professionale, innovazione ed eco-innovazione;
- appoggiare iniziative finalizzate alla diffusione degli scambi transnazionali e del dialogo interculturale;
- educare la cittadinanza verso i principi della legalità, del rispetto delle regole e del territorio, dell'efficienza della giustizia;
- favorire lo sviluppo professionale dei soci in ogni forma e settore;
- promuovere modalità e dinamiche di condivisione, di cocreazione e di collaborazione professionale tra i soci;
- offrire servizi per la realizzazione dei progetti degli associati e sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro;

Per la realizzazione del proprio scopo, Soccorso Legale potrà:

- organizzare convegni, dibattiti, seminari a favore degli associati e non;
- organizzare eventi formativi e culturali in genere;
- erogare borse di studio;
- editare libri, dispense e pubblicazioni;
- stipulare convenzioni operative con aziende, Enti pubblici ed entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati;
- intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo;
- istituire e gestire sedi operative professionali.

Per perseguire le proprie finalità l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci.



Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi Soccorso Legale potrà tra l'altro:

- gestire circoli privati nei quali vengano somministrati alimenti e bevande e spacci riservati alla vendita di prodotti ai soci;
- creare cooperative, partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione, ricerca e divulgazione della cultura forense e giudiziaria;
- intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 6 - Soci

Sono ammessi a far parte di Soccorso Legale tutti gli uomini e le donne, gli enti pubblici e privati italiani e stranieri che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno e che condividano gli scopi dell'Associazione. Sono soci coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo. Il numero dei soci è illimitato. I soci si distinguono in: **soci fondatori**, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; **soci ordinari**, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi; **soci sostenitori**, vale a dire coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale di importo pari o superiore ad una quota stabilita dall'assemblea; **soci onorari**, vale a dire coloro ai quali l'Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa.

- **Ammissione, recesso ed esclusione del socio.**

La domanda di associazione deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera in proposito. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale. La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta. In caso di rigetto l'interessato può inoltrare la propria domanda di associazione all'Assemblea dei soci, che delibera in proposito. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti fino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

- **Diritti e doveri dei soci**

L'appartenenza a Soccorso Legale ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione. È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione. I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per mancato versamento della quota annuale: Il recesso è



Soccorso Legale

Associazione di Promozione Sociale

via Mottola 1/b - 74015 – Martina Franca - TA

Codice Fiscale: 90226320738 info@soccorsolegale.it

consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione, che danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa. Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili.

Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate.

Art. 7 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- quote e contributi degli aderenti e dei privati;
- eredità, donazioni e legati, lasciti testamentari con beneficio di inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

Gli aderenti possono effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati o ai membri del Consiglio Direttivo. Per le attività svolte può essere inoltre concordato un rimborso spese. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Si può prevedere un fondo di riserva del bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, la cui redazione è obbligatoria, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:



Soccorso Legale

Associazione di Promozione Sociale

via Mottola 1/b - 74015 – Martina Franca - TA

Codice Fiscale: 90226320738 info@soccorsolegale.it

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta indirizzata, al presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione nella sede dell'Associazione e presso le eventuali sedi secondarie o operative dell'avviso di convocazione, pubblicazione sul proprio sito internet soccorsolegale.it, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Nel caso in cui l'associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, la stessa potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci. In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci e di tutti i membri del Consiglio Direttivo. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori. All'Assemblea spettano i seguenti compiti, in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui rendiconti economici e finanziari consuntivi e sui bilanci preventivi;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea dei soci tra i soci. Il Consiglio dura in carica per tre esercizi sociali e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. Il Consiglio Direttivo



Soccorso Legale

Associazione di Promozione Sociale

via Mottola 1/b - 74015 – Martina Franca - TA

Codice Fiscale: 90226320738 info@soccorsolegale.it

nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione e può nominare un Vice Presidente dell'Associazione, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
- deliberare sull'esclusione dei soci;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione a Enti, istituzioni pubbliche e privati, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario e al bilancio preventivo e all'ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o fax, email, almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o dal più anziano d'età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Art. 11 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumersi decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica tre anni. I soci del Consiglio Direttivo sono responsabili in solido con il Presidente per il capitale dell'associazione.

Art. 12 - Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del rendiconto



Soccorso Legale

Associazione di Promozione Sociale

via Mottola 1/b - 74015 – Martina Franca - TA

Codice Fiscale: 90226320738 info@soccorsolegale.it

economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile. L'eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13 - Disposizioni generali e finali

L'eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberata da una riunione dell'Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 96 e successive modifiche ove applicabile (D.lgs.vo 4/12/1997 n. 460).

Art. 15 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Art. 16 - Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Foro competente: Lecce.

Martina Franca, 03/02/2014